

# Sentenza eugenetica sulla legge 40

*La Corte di Strasburgo: incoerente. Verso l'appello*

PRIMOPIANO ALLE PAGINE 4/5

## L'Europa torna a picconare la legge 40

*La Corte dei diritti umani boccia l'Italia: il divieto di diagnosi pre-impianto? «Incoerente»*

Lo scorso novembre la stessa corte, riunita in Grand Chambre, aveva stabilito che sulla materia fecondazione gli Stati hanno ampio margine decisionale. Ora il cambio di rotta. L'Italia ha tempo tre mesi per fare ricorso.

DA STRASBURGO **GIOVANNI MARIA DEL RE**

**L**a legge 40 è «incoerente» e non è lecito vietare a una coppia non sterile di effettuare una fecondazione artificiale per evitare una malattia genetica.

Cala come una mannaia sulla già discussa normativa la sentenza della Corte europea per i diritti umani (che fa capo al Consiglio d'Europa e niente ha a che fare con l'Ue): un verdetto che condanna l'Italia a un risarci-



mento complessivo di 17.500 euro dando ragione al ricorso di due coniugi romani, Rosetta Costa (35 anni) e Walter Pavan (37 anni). È la conclusione di un lungo dissidio giuridico, che potrebbe (o meglio, vorrebbe) avere implicazioni di vasta portata, magari aprendo la strada anche in Italia alla fecondazione artificiale (omologa) anche a coppie fertili e alla diagnosi genetica pre-impianto sugli embrioni. Un procedimento, quest'ultimo, che nel nostro Paese è vietato anche per il timore di abusi nella selezione dell'embrione in chiave eugenetica. Tra i 47 stati membri del Consiglio d'Europa, ha voluto ricordare la Corte, solo in altri due (Austria e Svizzera) esiste un simile divieto.

Quella dei due romani, certo, non è una storia felice. Nel 2006 nasce loro una bambina affetta da fibrosi cistica (o mucoviscidosi), una grave malattia genetica quasi sempre mortale. È così che Costa e Pavan scoprono di essere entrambi portatori sani del gene difettoso all'origine di questo morbo. Nel 2010 la donna resta nuovamente incinta, ma l'embrione è anch'esso affetto dalla malattia e così i due decidono di abortire. I due vorrebbero, a quel punto, ricorrere alla fecondazione artificiale per poi effettuare una diagnosi genetica pre-impianto. Il 13 gennaio 2010, in via eccezionale, il Tribunale di Salerno aveva consentito a un'altra coppia non sterile, portatrice sana dell'atrofia muscolare, di effettuare una fecondazione artificiale e la diagnosi, in deroga al divieto previsto dalla legge 40. Costa e Pavan non spuntano analoga eccezione ed è così che nel settembre di quell'anno ricorrono ai giudici di Strasburgo. La loro argomentazione è che viene violato l'articolo 8 della Convenzione dei diritti umani (rispetto della vita privata e familiare), in quanto obbligati dalla legge a seguire la via del concepimento naturale e dell'eventuale aborto; e l'articolo 14 (divieto di discriminazione), in quanto alle coppie sterili (o affette da malattie sessualmente trasmissibili) è invece consentita la fecondazione artificiale. Su quest'ultimo punto la Corte ha dato torto ai due romani, visto che, almeno per la diagnosi pre-impianto, vietato per tutti significa che «le coppie sterili o affette da malattie sessualmente trasmissibili non sono trattate

diversamente», si legge nel comunicato di Strasburgo. Accolta, invece, la prima, e la più importante delle due argomentazioni. La Camera giudicante di 7 membri, presieduta dalla belga Françoise Tulkens, spiega la nota, «ha ritenuto che il desiderio dei ricorrenti di rivolgersi alla procreazione assistita e alla diagnosi pre-impianto per avere un bambino non affetto da fibrosi cistica sia una forma di espressione della loro vita privata e familiare». Un diritto, secondo i giudici di Strasburgo, violato dal divieto imposto dalla legge. C'è di più: la Corte sottolinea che «le nozioni di "embrione" e "bambino" non devono essere confuse».

Per i giudici di Strasburgo, inoltre, la legge italiana è «incoerente»: da un lato

«vieta l'impianto di embrioni sani» (cioè giudicati sani attraverso la diagnosi pre-impianto, in Italia vietata appunto), dall'altro «autorizza l'aborto di feti (concepiti naturalmente, ndr) che mostrino sintomi della malattia» (il riferimento è alla legge 194 sull'aborto). Una posizione, spiega il comunicato, che «lascia ai ricorrenti una sola possibilità, che comporta ansia e sofferenza: avviare una gravidanza e porvi termine se i test prenatali mostrano che il feto è malato».

Soddisfazione hanno espresso i due avvocati della coppia, Nicolò e Ginevra Paoletti. «La sentenza che costituisce il riconoscimento del fondamentale diritto dell'individuo di autodeterminarsi nelle scelte inerenti la propria vita privata e di fondare una famiglia», hanno detto. Ora il pallino passa al governo, che potrà decidere – nei termini di tre mesi – se ricorrere alla Grande Chambre, con il rischio di un ribaltamento della sentenza odierna, come è avvenuto per la fecondazione eterologa lo scorso novembre. Quando la stessa corte, nella sua più alta e definitiva istanza, ha riaffermato la piena autonomia dei singoli Stati su questioni fondamentali relative alla vita privata e ai diritti umani.



## La Legge 40



### Accesso alla procreazione assistita

Consentito solo nei casi di **sterilità documentata** e non risolvibile terapeuticamente



### Diagnosi preimpianto

Consentita solo nei casi di infertilità e malattie infettive. Vietata in caso di malattie genetiche come talassemia e fibrosi cistica



### Quali coppie

**Coppie di fatto**, oltre a quelle coniugate, purché maggiorenti in età potenzialmente fertile



### Sperimentazione

**Vietate clonazione umana**, sperimentazione e tecniche che possano alterare il patrimonio genetico



### Embrioni

Autonomia del medico nel decidere il **numero di embrioni** da impiantare



### No all'eterologa

Vietato l'utilizzo di gameti di **persone estranee** alla coppia

ANSA-CENTIMETRI

*Le strane coincidenze*



### IL GIUDICE

*Lo stesso del crocifisso*

Suscita stupore come alcune sezioni della Corte europea siano affette da "attivismo giudiziario". Il presidente di quella che ha statuito sulla legge 40 è lo stesso che in primo grado bocciò il crocifisso esposto nelle aule (sentenza poi bocciata dalla Grande Chambre).



### LA COPPIA

*Mai a processo in Italia*

Il ricorso presentato alla Corte dai signori Costa e Pavan era palesemente inammissibile in quanto questi ultimi non avevano esperito i gradi di giudizio interni, condizione procedurale ineludibile per poter instaurare un giudizio a Strasburgo. Il ricorso, tuttavia, è stato accolto.



### LO STRAPPO

*Ignorate altre sentenze*

In materia di fecondazione assistita la Corte era già intervenuta lo scorso novembre, riconoscendo agli Stati piena autonomia decisionale. Inoltre in una sentenza della Corte di giustizia di Lussemburgo di ottobre s'è ribadita la dignità d'essere umano dell'embrione, qui ignorata.

